Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 27 agosto 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1121.

Proroga di norme relative alle esenzioni fiscali in favore dell'industria delle costruzioni navali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni appresso indicate e delle relative norme regolamentari contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, è prorogata fino al 31 dicembre 1951:

1) art. 8 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda le importazioni in franchigia di tutti i materiali e oggetti di dotazioni o di ricambio occorrenti per l'esercizio delle navi mercantili, delle draghe, dei rimorchiatori pontati e dei pontoni di sollevamento nazionali, nonchè per tutti i macchinari finiti o parti staccate di essi da sistemarsi su navi mercantili, draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento nazionali;

2) art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall'art. 4 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363, e dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, limitatamente al beneficio della importazione in franchigia;

3) art. 11 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

4) decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 77, recante agevolazioni fiscali nei riguardi dell'industria delle costruzioni navali, per quanto riguarda i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione navali per conto di nazionali, nonchè per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri;

5) art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda i pagamenti per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1951, relativi alle costruzioni, riparazioni, modificazioni, trasformazioni navali per conto di nazionali e per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 55 del regolamento approvato col regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, per l'esecuzione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è modificato come segue:

« Nel caso affermativo qualora: *a*) i materiali ed oggetti provengano da demolizione navale avvenuta in Italia, ovvero: *b*) ricorrano urgenti ed assolute necessità ed il valore dei materiali ed oggetti da collocarsi a bordo, durante la sosta della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale o della nave estera, non superi, per ciascuna specie, l'ammontare di L. 150.000, ovvero di 250.000, ovvero di 500.000, ovvero di 1.250.000, secondo che, rispettivamente, si tratti di navi di stazza lorda inferiore od uguale a 500 tonnellate, ovvero di navi di stazza lorda compresa fra 500 tonnellate (escluse) e 2000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda comprese fra 2000 tonnellate (escluse) e 10.000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, la Capitaneria di porto potrà senz'altro trasmettere la domanda munita del proprio nulla osta all'imbarco, alla dogana competente, dando dell'avvenuta concessione notizia al Ministero della marina mercantile ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 77. — GALEANI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1948.

Aumento del 30 per cento sulle retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947, per il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;

Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 171;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono aumentate del 30 per cento le misure delle retribuzioni, in vigore al 31 maggio 1947, per il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento nella misura prevista dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo non hanno effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati.

Art. 3.

Gli assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione e con gli aumenti della indennità di carovita, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1 e *vanno aumentati* del 30 per cento.

Al personale che, al 1° giugno 1947, consegua un miglioramento economico complessivo per retribuzioni ed assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante per gli stessi titoli, al 31 maggio 1947, è attribuito un assegno *ad personam* dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di L. 2500.

L'assegno stesso è riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nella retribuzione per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto, considerata rispetto alla posizione di anzianità rivestita al 31 maggio 1947.

Art. 4.

Il limite, di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendio, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è elevato da L. 100.000 a L. 200.000.

Art. 5.

Il trattamento economico risultante dalla applicazione del presente decreto è dovuto soltanto a coloro che prestino la loro opera per almeno 42 ore settimanali, da accertarsi mediante dichiarazione rilasciata dalla autorità dirigente dalla quale il personale aggregato dipende.

E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore alle 42 ore settimanali.

La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non si applica ai sanitari, i quali rimangono a disposizione dell'Istituto, cui si trovano addetti, per l'intera giornata. Costoro beneficiano delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Sono estese al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 7.

A decorrere dal 1° luglio 1947 e fino a quando il trattamento economico dei dipendenti statali non sarà adeguato alla entità e importanza delle funzioni ad esso attribuite, al personale aggregato è rimborsato, a carico del bilancio dello Stato, l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale sulle competenze di qualsiasi natura, loro corrisposta in relazione alla posizione di personale aggregato ai sensi del comma quarto dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778.

Il rimborso sarà effettuato contemporaneamente al pagamento delle competenze, a carico dei capitoli di spesa su cui gravano le competenze medesime e le modalità di contabilizzazione in entrata ed in uscita delle ritenute saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 7, ha effetto dal 1° giugno 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1948

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1948
Registro Giustizia n. 15, foglio n. 306

(3814)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1948.

Attribuzioni al settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari del servizio degli assegni familiari dei lavoratori addetti ai servizi antimalarici ed antianofelici della Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di affidare al settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi antimalarici e antianofelici della Sicilia;

Decreta:

Il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi antimalarici ed antianofelici della Sicilia, è affidato al settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari, con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

Roma, addì 15 luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

(3872)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative all'automezzo targato 526 - Polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con proprio decreto in data 30 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 6 ottobre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno, caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca;

Considerato che il 13 novembre 1943 il torpedone targato 526-Polizia proveniente dal Nord e diretto verso Roma, mentre percorreva la discesa della Somma nelle vicinanze di Terni, andò ad urtare contro la scarpata della strada e che in seguito a tale incidente, il signor Bovi Giuseppe che viaggiava nel torpedone stesso riportava lesioni, e con atto 17 maggio 1946 citava in giudizio il Ministero dell'interno per il risarcimento dei danni;

Ritenuta l'opportunità di emettere apposito provvedimento che confermi che con il decreto Ministeriale 30 settembre 1945 su citato, si intendevano invalidare anche le disposizioni emanate dagli organi della repubblica sociale italiana per la circolazione dell'automezzo targato 526-Polizia che risulta aver sempre circolato, durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo 23 aprile 1948, numero 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficienti e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio emanate, sotto qualsiasi forma, da organi della sedicente repubblica sociale italiana e relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di qualsiasi automezzo targato 526-Polizia anche se in dotazione ad organi diversi da quelli ordinari di pubblica sicurezza.

Roma, addì 29 luglio 1948

Il Ministro: SCELBA

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1948.

Messa in liquidazione coatta della Società cooperativa edilizia « Casa e Vita Nuova », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 3 giugno 1948 del Tribunale civile e penale di Roma, con la quale è dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa edilizia « Casa e Vita Nuova », con sede in Roma, già sottoposta a gestione commissariale;

Visto il parere e la designazione del Prefetto di Roma in data 30 giugno 1948;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta Società;

Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa edilizia « Casa e Vita Nuova », con sede in Roma, costituita con rogito in data 22 settembre 1946 del signor dott. Achille Sabelli notaio in Roma, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 Codice civile e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Guido Balmas è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del regio decreto suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 11 agosto 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(3762)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Speciale regime d'imposizione, ai fini dell'imposta sull'entrata, per il commercio dei prodotti fertilizzanti e anticrittogamici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire, nei limiti fissati dagli articoli sopra indicati, uno speciale regime d'imposizione, ai fini dell'imposta sull'entrata, per il commercio dei prodotti fertilizzanti e anticrittogamici;

Decreta:

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 2, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 10 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi stabiliti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 10 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762. Quando il valore dei detti prodotti sia dichiarato alla dogana in valuta estera, ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguaglio della detta valuta in lire italiane è fatto in base al cambio adottato dalle dogane, a norma delle disposizioni in vigore, ai fini della liquidazione e riscossione dei diritti doganali.

Le aliquote di cui sopra sono comprensive dell'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Art. 2.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 1 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati: solfato ammonico; nitrato calcio 13/14 15,50 %; nitrato ammonico 15/16 20/21 33/35 %; nitrato soda; fosfato biammonico; calciocianamide;

b) Fosfatici: superfosfato minerale; perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al [illegible] %; scorie Thomas; fosforiti (fosfato minerale macinato):

c) Potassici: sale potassico 40/42 30/32 %; cloruro potassico 50/52 58/60 %; solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:

solfato di rame; ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato rame; zolfo grezzo molito e anche ventilato; zolfo raffinato molito e anche ventilato; zolfo sublimato; minerale di zolfo molito e anche ventilato; gli stessi zolfi ramati; zolfo raffinato in pani e cannoli.

Art. 3.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 1 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante o all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al pubblico, ed assorbe altresì l'imposta relativa agli ulteriori scambi dei quantitativi giacenti presso importatori e grossisti alla data di entrata in vigore del presente decreto; peraltro l'imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è rimborsabile.

Resta ferma la corresponsione dell'imposta in abbonamento a norma del decreto Ministeriale del 23 dicembre 1947, n. 71568, per le vendite al minuto.

Art. 4.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi di prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici successivi alla importazione o alla vendita da parte del produttore, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto e di imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è valido fino al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 12 agosto 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1948
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 311. — LESEN

(3883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 103 del 21 agosto 1948, riguardante i nuovi prezzi dei cereali franco molino e relativi sottoprodotti, degli sfarinati e della pasta.

Sciogliendo le riserve contenute nella circolare n. 99 del 30 luglio 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 2 agosto 1948, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 103 del 21 agosto 1948, ha deciso quanto appresso:

1. — *Prezzi dei cereali minori franco molino, per le Provincie dell'Italia settentrionale (esclusa la provincia di Gorizia)*

grano degusciato, al q.le L. 8653,20;
orzo mondo, al q.le L. 7800;
orzo vestito (macinazione promiscua), al q.le L. 5948,40;
orzo degusciato o perlato, al q.le L. 8196,80;
segale nazionale e argentina, al q.le 7126,60;
segale canadese, australiana, danese e olandese, al quintale L. 7713,40;
avena degusciata, al q.le L. 7191,80;
fiocco avena, al q.le L. 7191,80;
fiocco d'orzo, al q.le L. 7191,80;
rotture di riso, al q.le L. 8691,40;
granoturco (base umidità 16 %) a molino da giallo per farina da polenta, al q.le L. 4479,60.

2. — *Prezzi dei sottoprodotti della macinazione per i molini delle Provincie dell'Italia settentrionale (esclusa la provincia di Gorizia)*:

crusca, al q.le L. 2700;
tritello, al q.le L. 3200;
farinetta di granoturco, al q.le L. 4000;
germe di granoturco, al q.le L. 2600.

I prezzi di cui sopra si intendono per merce franco molino alle precedenti condizioni di consegna.

3. — *Prezzi degli sfarinati per i molini delle Provincie dell'Italia settentrionale (esclusa la provincia di Gorizia)*:

farina per panificazione tipo 85 % o miscelata, al quintale L. 9220,05;
farina per pastificazione tipo 80 %, al q.le L. 9529,25;
farina di granoturco da polenta, al q.le L. 5500.

I prezzi di cui sopra si intendono per merce franco molino alle precedenti condizioni di consegna.

4. — *Prezzo della pasta per i pastifici delle Provincie dell'Italia settentrionale (esclusa la provincia di Gorizia)*

pasta nazionale ed estera, franco pastificio, alle precedenti condizioni di consegna, al q.le L. 11.492,75.

5. — I seguenti prezzi sono estesi alle Provincie dell'Italia centro-meridionale e isole con le stesse condizioni di consegna:

farina di granoturco da polenta, al q.le L. 5500;
farinetta di granoturco, al q.le L. 4000;
germe di granoturco, al q.le L. 2600.

(3884)

Riassunto del provvedimento n. 104 del 21 agosto 1948, riguardante i prezzi del grano da seme esonerato dall'ammasso di produzione 1948, prezzi al produttore e prezzi di vendita delle ditte selezionatrici.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 104 del 21 agosto 1948, ha deciso quanto appresso:

1. — I prezzi di cessione che le ditte selezionatrici dovranno corrispondere ai produttori di grano da seme esonerato dall'ammasso, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1948, sono stabiliti come appresso:

Zona A.

Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto):

grano con marchio: tenero L. 7375 al q.le; duro L. 8260 al q.le;
grano senza marchio: tenero L. 7125 al q.le; duro L. 7980 al q.le.

Zona B.

Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale (escluso Calabria e Basilicata):

grano con marchio: tenero L. 7670 al q.le; duro L. 8555 al q.le;

grano senza marchio: tenero L. 7410 al q.le; duro L. 8265 al q.le.

Zona C.

Calabria, Basilicata e Italia insulare:

grano con marchio: tenero L. 7965 al q.le; duro L. 8850 al q.le;

grano senza marchio: tenero L. 7695 al q.le; duro L. 8550 al q.le.

Detti prezzi si intendono per merce su mezzo di trasporto presso l'azienda agricola e sono comprensivi

del prezzo base di conferimento all'ammasso;

del premio all'agricoltore per le maggiori spese di coltivazione e di selezione in campo, ivi comprese le maggiorazioni per conguaglio caratteristiche.

2. — I prezzi di cessione che le ditte selezionatrici dovranno praticare per il grano da seme selezionato proveniente da partite esonerate dall'ammasso, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 8 giugno 1948, sono stabiliti come appresso:

Zona A.

Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto):

grano con marchio: tenero L. 9254 al q.le; duro L. 10.183 al q.le;

grano senza marchio: tenero L. 8991 al q.le; duro L. 9889 al q.le.

Zona B.

Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale (escluso Calabria e Basilicata):

grano con marchio: tenero L. 9564 al q.le; duro L. 10.493 al q.le;

grano senza marchio: tenero L. 9291 al q.le; duro L. 10.188 al q.le.

Zona C.

Calabria, Basilicata e Italia insulare:

grano con marchio: tenero L. 9873 al q.le; duro L. 10.803 al q.le;

grano senza marchio: tenero L. 9590 al q.le; duro L. 10.488 al q.le.

Detti prezzi si intendono per merce nuda, comprese le spese di insaccatura, pesatura e confezionatura, resa stabilimento di selezione e sono comprensivi:

del prezzo all'agricoltore come sopra specificato;

dell'imposta generale sull'entrata e dell'addizionale straordinaria all'I.G.E., corrisposte « una tantum » sul prezzo al produttore, senza alcun recupero per la quota di grano conferita all'ammasso, dalle ditte selezionatrici, come scarto di lavorazione;

del compenso al selezionatore, comprese le spese di trasporto dall'aia dell'azienda agricola allo stabilimento ed ogni altra spesa inerente alle operazioni di selezione e di distribuzione.

(3885)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 21 luglio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Maugeri, Console onorario di Norvegia a Messina, con giurisdizione sulla Sicilia e sulla città di Reggio Calabria.

(3748)

In data 21 luglio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Fava Giuseppe, Console onorario di Guatemala a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, Alessandria, Cuneo, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Massa Carrara.

(3749)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Giardina Domenico, notaio residente nel comune di Tortorici, distretto notarile di Patti, 3 agosto 1948;

Rossi Luigi, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, 8 agosto 1948;

Fiorilli Pio, notaio residente nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, 12 agosto 1948;

Camerlengo Filippo, notaio residente nel comune di Apice, distretto notarile di Benevento, 17 agosto 1948;

Ferro Antonino, notaio residente nel comune di Palermo, 25 agosto 1948;

Vignola Gioacchino, notaio residente nel comune di Casalnuovo di Napoli, distretto notarile di Napoli, 24 settembre 1948.

Roma, addì 21 agosto 1948

(3886)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 10 agosto 1948, il rag. Tommaso Burgio è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(3803)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Novello e Monchiero (Cuneo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 200 circa, compresa nei comuni di Novello e Monchiero, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Monchiero-Novello fino al bivio della cascina Colera; strada vicinale fino alla cascina Mosca; sentiero che scende al rio Rotaldo, dal rio Rotaldo fino alla strada provinciale Monforte-Monchiero; strada provinciale Monforte-Monchiero fino al bivio della trattoria Borgo Nuovo; strada provinciale Monchiero-Novello.

(3777)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Groscavallo (Torino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 750 circa, compresa nel comune di Groscavallo, delimitata dai seguenti confini:

Corno Bianco-Monte Morion; rio Alpetta; strada provinciale; rio Sagnasse.

(3778)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ad un posto di capo dell'Ufficio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità (grado 8°, gruppo A).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina al posto di capo dell'Ufficio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità (grado 8°, gruppo *A*) di cui all'art. 22 (secondo comma) del sopracitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono partecipare funzionari statali di ruolo in servizio all'Istituto da non meno di cinque anni, che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio da almeno sette anni e che siano in possesso dei requisiti necessari per la promovibilità a posto dello stesso gruppo e grado nei ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta da bollo, diretta all'Istituto superiore di sanità e corredata dai documenti prescritti, dovrà essere presentata all'Ufficio affari generali e del personale dell'Istituto stesso entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

I documenti richiesti per partecipare al concorso sono i seguenti e dovranno essere redatti sulla prescritta carta da bollo:

a) copia dello stato matricolare con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza;

b) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il servizio prestato nell'Istituto stesso da non meno di cinque anni;

c) diploma in originale o in copia notarile, della prescritta laurea conseguita da almeno sette anni;

d) certificato rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza attestante che l'interessato è in possesso dei requisiti necessari per la promovibilità a posto di grado 8° di gruppo *A* nei ruoli organici dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

I requisiti per partecipare al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811 (3 luglio 1948).

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un consigliere o da un primo referendario della Corte dei conti;

4) e 5) da due professori di Università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali e del personale dell'Istituto di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Registro Presidenza n. 18, *foglio n.* 32. — DE LIGUORO

(3809)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Arezzo in data 5 settembre 1947, n. 23493, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la sezione medicomicrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Guido Corbia, vice prefetto;

Membri:
prof. Giuseppe Mazzetti;
prof. Nicola Bruni;
prof. Augusto Corradetti, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Giuseppe Ficai;

Segretario:
dott. Gustavo Di Giulio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Arezzo.

Roma, addì 9 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3842)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito del concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale degli Uffici provinciali industria e commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa, ora Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, con il quale alle tabelle organiche del cessato Ministero delle corporazioni, ora dell'industria e del commercio, sono stati aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni, ora Uffici provinciali industria e commercio e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che abolisce i Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni e istituisce le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n. 8, foglio n. 324, con il quale è stato bandito un concorso per esami per quindici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo predetto, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1947, registro n. 9, foglio n. 169, con il quale è stato prorogato di giorni sessanta il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 25 febbraio 1948, registrato alla Corte de conti il 4 marzo 1948, registro n. 2, foglio n. 185;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo del personale degli Uffici provinciali industria e commercio:

1) dott. Carlo Steimbach, con punti 14,50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1948
Registro n. 1, *foglio n.* 61. — BRUNO

(3810)

Graduatoria del concorso a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1947, registro n. 9, foglio n. 255, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48 ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Vista la graduatoria di merito formata il 24 luglio 1948 dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 18 dicembre 1947;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con decreto Ministeriale 31 marzo 1947, nelle premesse citato:

1) De Rosa Luigi	con punti	15,50
2) Cartoni Remo	» »	14,58
3) Giannella Giuseppe	» »	14,50
4) Ventura Ascenzo	» »	14,33
5) De Caroli Renato	» »	14
6) Belfiore Gaetano	» »	13,83
7) Felici Altero	» »	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1) De Rosa Luigi, ex combattente;
2) Cartoni Remo, ex combattente;
3) Giannella Giuseppe, avventizio, ex combattente;
4) Ventura Ascenzo, ex combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

De Caroli Renato, ex combattente;
Belfiore Gaetano, ex combattente;
Felici Altero, ex combattente.

Il predetto decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1948
Registro n. 1, *foglio n.* 125. — BRUNO

(3824)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.